



Bruxelles, 23 gennaio 2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE SEMENTI E DI ALTRO MATERIALE RIPRODUTTIVO VEGETALE

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Salvo che un accordo di recesso ratificato¹ preveda una data diversa, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà quindi di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (ora dell'Europa centrale) ("data del recesso")². Il Regno Unito diventerà allora un "paese terzo"³.

La preparazione al recesso è una questione che non riguarda soltanto l'Unione e le autorità nazionali, ma anche i privati.

Poiché regna notevole incertezza, in particolare circa il contenuto di un eventuale accordo di recesso, si richiama l'attenzione di tutti i selezionatori e fornitori di sementi e di altro materiale riproduttivo vegetale di cui alle direttive 66/401/CEE (piante foraggere), 66/402/CEE (cereali), 68/193/CEE (vite), 98/56/CE (piante ornamentali), 1999/105/CE (materiali forestali di moltiplicazione), 2002/53/CE (catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole), 2002/54/CE (barbabietole), 2002/55/CE (sementi di ortaggi), 2002/56/CE (tuberi-seme di patate), 2002/57/CE (piante oleaginose e da fibra), 2008/72/CE (materiali di moltiplicazione di ortaggi) e 2008/90/CE (piante da frutto) sulle ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto quando il Regno Unito diventerà un paese terzo.

Fatto salvo il regime transitorio che potrà essere previsto nell'eventuale accordo di recesso, le norme unionali nel settore della commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze nei settori dell'iscrizione nei cataloghi comuni e della commercializzazione saranno in particolare le seguenti.

Iscrizione nei cataloghi comuni o nel registro nazionale (catalogo, registro o elenco)

Si richiama l'attenzione di tutti i selezionatori e fornitori interessati dalla commercializzazione delle sementi e del materiale riproduttivo di cui sopra su talune ripercussioni giuridiche di cui si dovrà tener conto per gli eventuali interventi da adottare:

¹ I negoziati per un accordo di recesso con il Regno Unito sono in corso.

² A norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, può decidere all'unanimità che i trattati cessino di applicarsi in una data successiva.

³ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

- affinché le relative sementi possano essere commercializzate all'interno dell'Unione, le varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi devono essere mantenute in uno Stato membro dell'Unione a 27;
- secondo la normativa di cui sopra, per poter essere commercializzate in tutta l'Unione, le varietà di sementi di piante foraggere, di sementi di cereali, di sementi di barbabietole, di sementi di ortaggi, di materiali di moltiplicazione di ortaggi, di tuberiseme di patate e di sementi di piante oleaginose e da fibra (specie di piante agricole e di ortaggi) devono essere esaminate e riconosciute da almeno uno Stato membro e figurare nei cataloghi comuni di cui alla direttiva 2002/53/CE o 2002/55/CE. Per rimanere nei cataloghi comuni e poter continuare a essere commercializzate nell'Unione successivamente alla data del recesso, è sufficiente che le varietà che sono state iscritte in detti cataloghi comuni dal Regno Unito siano riconosciute da un altro Stato membro. Gli interessati dovranno quindi presentare tempestivamente le domande corrispondenti all'organismo ufficiale responsabile di uno Stato membro dell'Unione a 27 prima di tale data, al fine di garantire che tali varietà siano iscritte in tempo utile nei relativi cataloghi comuni;
- a norma della direttiva 68/193/CEE relativa ai materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, della direttiva 1999/105/CE sui materiali forestali di moltiplicazione e della direttiva 2008/90/CE relativa ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, le varietà o i materiali forestali di base possono essere commercializzati in tutta l'Unione solo dopo essere stati iscritti nel registro nazionale in uno Stato membro o, nel caso della direttiva 98/56/CE relativa ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, almeno in un elenco tenuto da un fornitore di uno Stato membro dell'Unione a 27. Per poter continuare a essere commercializzati nell'Unione successivamente alla data del recesso, è sufficiente che le varietà o i materiali forestali di base iscritti nel solo registro del Regno Unito siano riconosciuti da un altro Stato membro ovvero da un fornitore in un altro Stato membro. Gli interessati dovranno quindi presentare tempestivamente le domande corrispondenti all'organismo ufficiale responsabile o al fornitore di uno Stato membro dell'Unione a 27 prima di tale data, al fine di garantire che tali varietà o materiale siano iscritti in tempo utile nel registro nazionale o nell'elenco di un fornitore;
- diverse varietà destinate a essere iscritte nel catalogo comune di cui alla direttiva 2002/53/CE o 2002/55/CE sono attualmente sottoposte a prova in strutture nel Regno Unito (su richiesta dei selezionatori o degli uffici di esame degli Stati membri dell'Unione a 27 in base ad accordi bilaterali per la realizzazione di prove). Si richiama l'attenzione dei selezionatori sul fatto che, successivamente alla data del recesso, affinché la varietà venga iscritta nei cataloghi comuni o nel registro nazionale, i risultati devono provenire da esami condotti in uno Stato membro dell'Unione a 27. I selezionatori dovranno anche tenere conto del fatto che, oltre agli esami su chiarezza, uniformità e stabilità (DUS), per i quali tutti gli Stati membri applicano le stesse prescrizioni, per alcune varietà saranno altresì necessari ulteriori esami del valore agronomico e/o di utilizzazione (VCU), per i quali le prescrizioni di alcuni Stati membri potrebbero essere diverse da quelle del Regno Unito.

Commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione

Secondo la suddetta normativa, le importazioni di sementi e di materiali di moltiplicazione da paesi terzi sono soggette alle pertinenti disposizioni contenute in

ciascuna direttiva in relazione al riconoscimento dell'equivalenza dei requisiti vigenti in paesi terzi.

Si richiama infine l'attenzione dei portatori di interessi sul fatto che la preparazione al recesso del Regno Unito è una questione che non riguarda soltanto le amministrazioni europee e nazionali, ma anche i privati. I selezionatori dovranno quindi monitorare l'evoluzione della situazione, adeguare i processi e prendere in considerazione le modifiche sopra descritte.

Il sito web della Commissione, direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare, sezione sul materiale riproduttivo vegetale, riporta informazioni generali in materia⁴. Se necessario, le pagine pertinenti saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

⁴ https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material_en.